



COMUNE DI GUIDIZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI GUIDIZZOLO.

QUADRIENNIO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2026.

SCHEMA DI CONTRATTO

ISTRUTTORE DIRETTIVO
Geom. Cristiano Tenedini



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Lina Gennari

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GUIDIZZOLO

PROVINCIA DI MANTOVA

SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

DEL COMUNE DI GUIDIZZOLO - QUADRIENNIO DAL 01.01.2023 AL

31.12.2026. CIG

L'anno, addì del mese dialle ore

..... innanzi a me Dott.Segretario del

Comune di Guidizzolo, Piazzale Marconi n. 1, autorizzato a rogare gli atti nella forma

pubblica nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c) del D.Lgs.

n.267/2000, sono personalmente comparsi, senza la presenza di testimoni per espressa

rinuncia fatta dalle parti, i signori:

- Lina Gennari, la quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Guidizzolo,

giusto Decreto Sindacale, regolarmente depositato agli atti, domiciliata per la sua

carica presso il Comune di Guidizzolo, Piazzale Marconi, 1 – C.F. 81000790204, di

seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Comunale", da una parte;

....., il quale interviene nella qualità di

..... della Società con sede

legale in C.F. e P.IVA

domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito denominata

semplicemente 'Appaltatore'.

I predetti intervenuti della cui identità giuridica io Segretario Generale rogante sono

certo identificati come segue:

Sig. mediante carta di identità n.

del

Sig.ra Lina Gennari per conoscenza personale;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Guidizzolo ha stipulato convenzione con la Provincia di Brescia in data 04.01.2018 per lo svolgimento delle attività di Centrale di Committenza CUC "Area Vasta Brescia";

- con deliberazione di Giunta comunale n. del si è approvato il capitolato speciale di appalto del servizio rifiuti del comune di Guidizzolo per il quadriennio 2023-2026;

- con determinazione a contrarre n. del il Comune di Guidizzolo ha disposto l'affidamento del servizio rifiuti, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo;

- con determinazione dirigenziale n. del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - è stato approvato il Bando di gara relativo all'affidamento del servizio rifiuti del Comune di Guidizzolo;

- con determinazione dirigenziale n. Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - sono stati approvati i verbali di gara e l'ammissione/esclusione degli operatori economici;

- con determinazione dirigenziale n. Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta - sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione del servizio rifiuti del Comune di

Guidizzolo a favore di per un importo totale di € oltre Iva di legge dovuto dalla differenza dell'importo risultante dal ribasso del% su 1.083.086,96 (pari a euro) e dal rialzo

di% su 174.110,40 (pari a euro) per il quadriennio 2023-2026;

- con determinazione n. del è stata approvata

l'aggiudicazione a favore di per il quadriennio 1 gennaio 2023 - 31

dicembre 2026;

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di rifiuti del Comune Guidizzolo, con le quantità presunte:

-codice CER 20.03.01 – rifiuto urbano non differenziato 285,58 ton +/- 20%

-codice CER 20.03.07 – rifiuto ingombrante 164,55 ton +/- 20%

-codice CER 20.01.08 – rifiuto organico 638,35 ton +/-20%

-codice CER 20.03.03 – rifiuto terre stradali 82,90 ton+/-20%

-codice CER 15.01.02 - rifiuto imballaggi in plastica 246,72 ton +/- 20%

-codice CER 15.01.06 – rifiuto imballaggi misti 368,06 ton +/-20%

-codice CER 20.01.01 – rifiuto imballaggi in carta e cartone 326,76 ton +/-20%

-codice CER 15.01.01 – rifiuto imballaggi in carta e cartone 101,75 ton +/- 20%

Art. 2 - Quantitativi

Il servizio oggetto del presente appalto verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'appalto e per le quali si renda necessario il servizio medesimo. Il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti; alla ditta appaltatrice non verrà, pertanto, riconosciuto alcun compenso nel caso di conferimento di quantità inferiori. La ditta appaltatrice si impegna a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato

mantenendo invariate le condizioni dell'appalto. Inoltre è facoltà dell'Ente effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pesi pubbliche.

Art. 3 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata: pari a 48 mesi dal 01.01.2023 al 31.12.2026.

Art. 4 – Ammontare dell'appalto e corrispettivi

L'importo contrattuale stimato per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta proposto, ammonta a € al netto di IVA. La ditta appaltatrice si è aggiudicata il servizio di che trattasi con il ribasso sui prezzi esposti a base di gara, ottenendo pertanto i nuovi prezzi così distinti:

CODICE CER 20.03.01 – Rifiuto urbano non differenziato

Noleggio 2 press container da 20 mc: euro/mese cadauno;

Ritiro 2 press container: euro/cadauno;

Smaltimento : euro/ton;

CODICE CER 20.03.01 Rifiuto urbano non differenziato (pannolini)

Svuotamento di n. 30 cassonetti da 1 mc su 5 postazioni: euro/servizio;

Smaltimento : euro/ton;

CODICE CER 20.03.07

Noleggio di 2 cassoni da 30 mc con sostituzione vuoto per pieno: euro/mese cadauno

Ritiro cassoni : euro/cadauno;

Smaltimento : euro/ton;

CODICE CER 20.01.08

Noleggio di 2 cassoni chiusura ermetica da 20 mc: euro/mese/cad.;

Ritiro cassone: euro/ritiro;

Smaltimento: euro/ton;

CODICE CER 20.03.03

Noleggio di 1 cassone con sponda ribassata da 20 mc: euro/mese;

Ritiro cassone: euro/ritiro;

Smaltimento: euro/ton;

CODICE CER 15.01.02 - territorio

Noleggio di 2 press-container da 20 mc:euro/mese/cad;

Ritiro cassone: euro/ritiro;

CODICE CER 15.01.02 - piattaforma

Noleggio di 1 press-container da 20 mc: euro/mese/cad;

Ritiro cassone: euro/ritiro;

CODICE CER 15.01.06 - territorio

Noleggio di 2 cassoni da 20 mc : euro/mese/cad;

Ritiro cassone: euro/ritiro;

CODICE CER 15.01.06 - piattaforma

Noleggio di 1 cassone da 30 mc : euro/mese/cad;

Ritiro cassone: euro/ritiro;

CODICE CER 20.01.01 - territorio

Noleggio di 2 press-container da 20 mc : euro/mese/cad;

Ritiro cassone : euro/ritiro;

CODICE CER 15.01.01 - piattaforma

Noleggio di 1 press-container da 20 mc: euro/mese/cad;

Ritiro cassone: euro/ritiro;

Art. 5 – Revisione Prezzi

Il contratto s'intende stipulato per corrispettivi fissi ed invariabili, così come indicati
in sede di offerta economica. L'Amministrazione comunale si riserva di aumentare,

estendere o variare i servizi indicati nel presente appalto ai sensi dell'art 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 – Modalità di pagamento - tracciabilità

Il Comune si impegna a corrispondere il corrispettivo come risultante dalla gara, a presentazione di fattura, entro i termini di legge dal ricevimento della stessa al Protocollo Generale dell'Ente. I corrispettivi saranno pagati, entro 30 giorni decorrenti dalla data della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente, a mezzo bonifico bancario su uno dei conti correnti dedicati.

La modalità di fatturazione e liquidazione sono soggette alla normativa di riferimento per la tracciabilità dei flussi finanziari.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto e a pena di nullità assoluta dello stesso, le parti dichiarano di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 7 – Normativa applicabile

Per quanto non previsto dal presente contratto, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., per la propria competenza, alla Legge Regionale n. 26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell'appalto.

Art. 8 - Gestione del Servizio

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese. L'appaltatore si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto.

Art. 9 – Natura del Servizio – esecuzione d'ufficio

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato. L'appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ecc. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'ente appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'ente appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Articolo 10 – Cooperazione

Il personale dipendente dell'appaltatore provvederà a segnalare all'ente appaltante quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

Art 11 – Reportistica

La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa in vigore. A scadenza mensile la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire

all'Ente appaltante apposita documentazione attestante le quantità conferite dal Comune.

Art. 12 –Cessione e Subbappalto

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

Articolo 13 - Responsabilità dell'appaltatore – danni a terzi

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa esercente.

L'appaltatore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità penale, civile e amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del Comune stesso. Sarà obbligo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'appaltatore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica,

l'Amministrazione Comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza. L'appaltatore è tenuto a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. Il Comune resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Operatore, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Il personale dipendente dell'appaltatore provvederà a segnalare all'ente appaltante quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

Art. 14 – Cauzione definitiva

L'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti, ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva mediante apposita fideiussione n.

Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore l'Ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Ente appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La garanzia è svincolata solo previo provvedimento del Responsabile di Area che attesti la regolare esecuzione del servizio.

Art. 15 – Penalità

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali l'Appaltatore, oltre l'obbligo di ovviare entro le 24 ore alla infrazione contestata, è passibile di sanzioni disciplinari da un minimo di € 50,00 ad un massimo di 1.000,00 € in rapporto alla gravità dell'inadempimento e della recidività, da applicarsi a discrezione dell'ufficio del comune con apposito atto.

L'applicazione della sanzione è preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento effettuata mediante posta elettronica certificata, alla quale l'appaltatore ha la facoltà di presentare le contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento. L'ammontare delle sanzioni è corrisposto direttamente dall'Appaltatore al Comune. In caso di rifiuto, è facoltà del comune rilevarsi sul pagamento

immediatamente successivo oppure sulla cauzione definitiva.

Dalla seconda contestazione per inottemperanza alle disposizioni contrattuali, le sanzioni verranno applicate in doppia misura. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del Servizio, fatta salva la facoltà per l'appaltatore di chiedere rimborso della penale ad esito inoppugnabile della controversia.

Art. 16 - Risoluzione e recesso

Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto in danno all'Appaltatore nei seguenti casi:

- fallimento dell'appaltatore;
- gravi e ripetute (individuate in media di cinque per anno) violazioni degli obblighi contrattuali;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi da parte dell'appaltatore;
- violazione delle norme concernenti il subappalto di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016;
- impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio di controllo dell'ufficio ecologia del Comune;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'Appaltatore per un reato contro la pubblica amministrazione;
- mancato inizio anche di parte del servizio alla data contrattuale convenuta;
- revoca o decadenza delle autorizzazioni, iscrizioni o altri atti di assenso comunque denominati, previsti dalla Legge o da atti aventi forza di legge come necessari per lo svolgimento del servizio o anche di una sola parte di esso;
- inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme a tutela della sicurezza e

della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81;

- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del personale dipendente;
- emissione di misure di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, a carico del legale rappresentante dell'appaltatore;
- emissione di un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lettera c), del Decreto Legislativo dell' 8 giugno 2001 n. 231.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è notificato all'appaltatore ed ha effetto senza necessità di intentare alcuna azione giudiziaria. L'appaltatore non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

E' fatta salva la facoltà dell'Ente appaltante di recedere dal presente contratto, previa diffida ad adempiere entro il termine stabilito, in caso di inadeguatezza o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino danno all'Ente appaltante.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che l'Ente appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Art. 17 – Controversie e clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, e far osservare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.

Art. 19 – Trattamento dati personali - Riservatezza

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 20– Cause di conflitto

L'Appaltatore con la stipula del presente contratto attesta:

- 1) l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente con l'Amministrazione Comunale;
- 2) di non avere tra i propri collaboratori personale in posizione di conflitto ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Il Responsabile d'Area attesta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n.241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012 e s.m.i.;

Art. 21 – Documenti che fanno parte del contratto

Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto ma non materialmente allegato il Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 22 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto e gli obblighi di pubblicità sulle spese di pubblicazione sui quotidiani art. 216 comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si dà atto che il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/97 e che lo stesso verrà registrato con modalità telematica ai sensi del D.M. 22/02/2007.

L'imposta di registro sarà versata mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod e il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto questo atto redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA-

L'APPALTATORE -

IL SEGRETARIO GENERALE -

